



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 del 10/06/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della tassa
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7. Servizio di igiene urbana
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione dalla tassa
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Rifiuti speciali
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano economico finanziario
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 17. Fattori di sharing
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 22. Criteri per la determinazione delle tariffe relative ai rifiuti conferiti presso la piazzola ecologica comunale

Art. 23. Scuole statali

Art. 24. Tari giornaliera

Art. 25. Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)

Art. 26. Componenti perequative

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27. Riduzione tariffe per particolari condizioni d'uso delle utenze domestiche ed utenze non domestiche

Art. 28. Bonus sociale rifiuti

Art. 29. Riduzioni per conferimenti di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico con conseguente avvio al recupero

Art. 30. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 31. Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 34. Poteri del Comune

Art. 35. Accertamento

Art. 36. Sanzioni

Art. 37. Termini e modalità per il pagamento del tributo

Art. 38. Rimborsi e compensazione

Art. 39. Interessi

Art. 40. Rateazioni

Art. 41. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Art. 42. Somme di modesto ammontare

Art. 43. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 45. Clausola di adeguamento.

Art. 46. Disposizioni transitorie

Allegati

Allegato “A” Elenco rifiuti urbani

Allegato “B” Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti di seguito denominata Tari, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, abrogato dall'art. 1 comma 704 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, la tassa sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime prevalente di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della tassa sui rifiuti è disciplinata dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, dalle norme immediatamente operative del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento e, nelle more dell'approvazione di un eventuale nuovo Regolamento attuativo, dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime prevalente di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 articolo 1, comma 9 b-ter):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, prodotti dalle attività riportate nell'allegato B;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto c, d ed e.
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
 - i) la definizione di rifiuti urbani di cui all'art.5 rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la

ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

- j) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;
6. Sono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 articolo 1, comma 10:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - g) i rifiuti derivati dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 1 comma 9 lettera b-ter) del D.lgs. 116/2020;
 - i) i veicoli fuori uso.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo

di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tari.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto

1. Presupposto della Tari sono il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani di cui all'allegato B (allegato "L-quater" del D.lgs. 116/2020).
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. Si specifica che sono esenti le utenze domestiche non occupate, servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, elettrico, calore, gas o altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la Tari è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la Tari è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
6. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa rifiuti.

Art. 7 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio d'igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti.
2. La tassa rifiuti è applicata per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la Tari è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, chi presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 9 – Esclusione dalla tassa rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) locali e aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, non suscettibili di produrre rifiuti urbani (balconi e terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi);

- d) aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili non operative;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 3. Il tributo non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Nembro che insistono sul suo territorio.
 4. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.
 5. Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 6. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, comprese le superfici di calpestio strettamente necessarie al funzionamento di quelle attrezzature e le superfici dei magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti). Rimangono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere.
 7. Le superfici dei luoghi di culto per le sole aree destinate all'esercizio effettivo dell'attività religiosa, quali navate, cappelle, presbiteri e analoghi spazi; resta ferma l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi.
 8. Non sono infine soggetti alla Tari i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica),
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in costruzione o in ristrutturazione che non possano essere temporaneamente abitati durante i lavori, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 9. Ai fini della non applicazione della Tari sui locali e sulle aree di cui alla lettera d) punto 1, i Contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea

documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

10. Le circostanze di cui ai precedenti punti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
11. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Tari ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in conformità alle norme vigenti.
2. L'elenco dei rifiuti speciali è individuato all'art.3, comma 6 del presente regolamento;
3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
4. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
5. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di

produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.

6. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
7. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 1. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
 2. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nello statuto del contribuente
 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 5. E' fatta salva la facoltà del contribuente di produrre documentazione a supporto di una minore definizione della superficie assoggettabile al tributo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano economico finanziario

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
La determinazione dei costi e delle entrate tariffarie avviene nel rispetto dei limiti alla crescita annuale stabiliti dalla regolazione vigente di ARERA, nonché dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffa Rifiuti) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
10. Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il Piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

13. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano economico finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Il prezzo di vendita dei sacchi per la raccolta differenziata e indifferenziata ed il costo al litro del bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti organici sono determinati dalla Giunta Comunale, in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi.
5. Al fine di monitorare al meglio il conferimento del rifiuto organico delle utenze non domestiche e dei condomini a mezzo di bidoni carrellati da 60, 120 o 240 Lt, l'Amministrazione procederà a fornire apposite etichette identificative riportanti lo stemma comunale e codice progressivo.
6. A decorrere da gennaio 2024 il servizio di raccolta non procederà allo svuotamento dei bidoni carrellati non identificati.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica..
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente.

Art. 16. Periodi di applicazione della tassa rifiuti

1. La tassa rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte producono effetti:
 - a) dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
 - b) dal giorno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art. 17. Fattori di sharing

1. Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente, come definito dalle deliberazioni di ARERA, i proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti urbani, inclusi quelli derivanti dalla vendita di materiali ed energia nonché dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, sono oggetto di ripartizione tra gestore del servizio e utenze.
2. La ripartizione di tali proventi avviene mediante l'applicazione dei fattori di sharing previsti dalla regolazione vigente, che determinano la quota dei ricavi trattenuta dal gestore e la quota destinata alla riduzione dei costi del servizio e, conseguentemente, delle tariffe a carico degli utenti.
3. I fattori di sharing sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito del Piano Economico Finanziario, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla regolazione

vigente.

4. Il gestore del servizio è tenuto a garantire la tracciabilità e la rendicontazione dei proventi derivanti dalle attività di recupero e valorizzazione dei rifiuti.
5. Le disposizioni del presente articolo si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche della regolazione vigente.

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità, salvo quanto disposto dall'art. 25 del presente Regolamento.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non

domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità, applicando la relativa riduzione prevista all'art. 25 del presente Regolamento.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno della variazione risultante dai dati anagrafici.
8. Le unità immobiliari adibite a Bed & Breakfast e a case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti in forma non imprenditoriale, disciplinati dalla L.R. 27 del 2015, sono inseriti ai fini della tassazione TARI nelle categorie delle utenze domestiche con le modalità di seguito specificate:
 - a) Per B&B gestiti da contribuenti che utilizzano parte della unità immobiliare che coincide con la propria residenza anagrafica si aggiunge al numero dei componenti effettivi del proprio nucleo familiare il numero dei posti letto disponibili dichiarati nella SCIA, rapportato al numero dei giorni di apertura effettiva (scomputando i giorni obbligatori del periodo di chiusura che deve essere assicurato per legge, definito in 90 giorni), secondo la seguente tabella:

N. posti letto	N. occupanti aggiuntivi	Totale occupanti per nuclei anagrafici con 1 componente	Totale occupanti per Nuclei anagrafici con 2 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 3 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 4 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 5 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 6 componenti e oltre
1	1	2	3	4	5	6	6
2 o 3	2	3	4	5	6	6	6
4	3	4	5	6	6	6	6
5	4	5	6	6	6	6	6
6 e oltre	5	6	6	6	6	6	6

- b) Per i B&B e le case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti da contribuenti che utilizzano unità immobiliari che non coincidono con l'immobile in cui hanno residenza

anagrafica viene inserita distintamente tale unità immobiliare indicando quali componenti il numero dei posti letto disponibili dichiarati nella SCIA (considerando comunque un minimo di 2 componenti), rapportato al numero dei giorni di apertura effettiva (scomputando i giorni obbligatori del periodo di chiusura che deve essere assicurato per legge, definito in 90 giorni) secondo la seguente tabella:

N. posti letto	N. componenti
1, 2 e 3	2
4	3
5	4
6 e 7	5
oltre 8	6

Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. La tariffa viene determinata sulla base della specifica destinazione d'uso dei locali e, di conseguenza, alla tipologia di rifiuto prodotto.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da

altri elementi.

Art. 22. Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale

1. Le utenze che conferiscono determinate tipologie di rifiuto, disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, presso l'area comunale attrezzata sita in via Marconi devono corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito. La tariffa da corrispondere è indicata sull'avviso di pagamento del tributo principale dell'anno successivo. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. Le operazioni di pesatura dei rifiuti a pagamento vengono registrate attraverso la C.R.S. (Utenze Domestiche) o la tessera-card assegnata (Utenze Non Domestiche e Utenze Domestiche in capo a soggetti non residenti).
3. Le somme riscosse sulla scorta del presente articolo sono sottratte dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 23. Scuole statali

1. La tassa rifiuti dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 24. Tari giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone unico introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, se e quando dovuti.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale e le delibere comunali in applicazione.

Art. 25. TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti è applicato il TEFA di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Il TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale pari a 5 sull'importo del tributo comunale.

3. L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021, ai sensi del decreto MEF del 1° luglio 2020, istituisce il codice tributo per il modello F24 per il pagamento disgiunto di detto tributo e della tassa rifiuti.

Art. 26. Componenti perequative

A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, è inoltre istituita la seguente ulteriore componente perequativa, applicata a tutte le utenze del servizio rifiuti:

- UR3,a: per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale rifiuti per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nonché delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), attualmente fissata in 6,00 €/utenza per anno.

TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni

Art. 27. Riduzione tariffe per particolari condizioni d'uso delle utenze domestiche ed utenze non domestiche

1. La parte variabile della Tari è ridotta al 30% nel caso di utenze non stabilmente attive come di seguito specificato:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze il numero minimo degli occupanti viene fissato in due unità.
 - b) Abitazioni non locate o non concesse in comodato d'uso gratuito, appartenenti a

soggetti ricoverati presso case di cura, di riposo, comunità di recupero e istituti penitenziari. Per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in due unità.

- c) Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. Nel caso di utenza non domestica, agli immobili tenuti a disposizione viene applicata la tariffa relativa alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)
 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
 4. La superficie delle aree scoperte operative utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenti a quella principale, ai fini dell'applicazione del tributo viene conteggiata al 50% della superficie stessa. La superficie delle aree scoperte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande viene conteggiata al 25% della superficie stessa. La categoria del tributo applicata alle aree scoperte è la medesima di quella riferita all'attività principale o prevalente.
 5. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nembro valuterà annualmente l'assegnazione di sacchi gratuiti a particolari categorie di contribuenti.
 6. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 23/05/2014, n. 80, viene applicata in misura ridotta di due terzi la TARI relativa ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che percepiscono una pensione nei paesi di residenza.
 7. In particolari situazioni di emergenza è facoltà del Comune deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni in aggiunta a quelle previste nel presente Regolamento.
 8. Alle Utenze Domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della parte variabile pari al 20%.
 - a) La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, redatta su modello specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.
 - b) L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche che il Contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune per la cessazione dell'attività di compostaggio.

- c) A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Bonus Sociale Rifiuti

1. È riconosciuto agli utenti domestici in condizioni di disagio economico il bonus sociale rifiuti, ai sensi:
 - a) dell'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24
 - b) della Delibera 355/2025/R/rif di ARERA e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore alle soglie stabilite dalla normativa nazionale vigente.
3. L'importo del bonus sociale rifiuti è determinato secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e dalla regolazione di ARERA ed è pari ad una riduzione percentuale della TARI dovuta dall'utenza domestica pari al 25% della spesa annua, salvo aggiornamenti normativi. La riduzione è calcolata sull'importo complessivo al netto del tributo provinciale TEFA e al lordo delle componenti perequative.
4. Il bonus è riconosciuto mediante riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, ovvero mediante altra modalità stabilita dalla normativa vigente.
5. Il Comune assicura il coordinamento con i sistemi informativi nazionali e con gli enti competenti per il riconoscimento automatico del bonus agli aventi diritto.
6. Il bonus sociale rifiuti è cumulabile con eventuali ulteriori agevolazioni o riduzioni previste dal presente regolamento, salvo diversa disposizione normativa.
7. Qualora l'utente beneficiario del bonus risulti moroso per importi dovuti a titolo di TARI in anni pregressi, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla compensazione del bonus con i debiti pregressi relativi al medesimo tributo.
8. Le disposizioni del presente articolo si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche normative e regolatorie sopravvenute.

Art. 29. Riduzioni per conferimenti di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico con conseguente avvio al recupero

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti rientranti nell'allegato A è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato

al recupero.

3. La riduzione sarà percentualmente riconosciuta, nella misura massima del 30% della quota variabile della tariffa. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo K_d (coefficiente di produzione) della categoria corrispondente applicato ai fini della determinazione delle tariffe.
4. La liquidazione della riduzione della parte variabile sarà confermata a consuntivo, previa verifica da parte dell'ente gestore del servizio dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. A tal fine, a pena di decadenza, gli interessati devono presentare all'ente gestore del servizio apposita richiesta corredata dallo stesso modello unico di denuncia (MUD) con l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti e con l'attività svolta dal medesimo entro la

scadenza indicata all'art. 11, comma 3. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente quali risultanti delle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla dichiarazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

La riduzione prevista dal presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo.

5. Alle utenze non domestiche che effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, è riconosciuto il totale abbattimento della quota variabile della tariffa. Tale abbattimento sarà confermato a consuntivo, previa verifica da parte dell'ente gestore del servizio dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. Il termine entro il quale le imprese devono comunicare al Comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del termine di cinque anni. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
6. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, l'utenza non domestica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, deve trasmettere al comune la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. In particolare, la documentazione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla dichiarazione di uscita dal servizio;
- f) i dati identificativi dell'impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla lett.

a) del presente comma, il comune comunica l'esito della verifica all'utente.

7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, gli uffici comunali comunicano l'esito della verifica all'utente.

8. La riduzione viene applicata mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 4, ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapacienza.

9. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico, in violazione delle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.

Art. 30. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica si applica una riduzione nel seguente modo:

- a) Per quanto concerne le Utenze Non Domestiche: Riduzione 30% Parte Variabile;
- b) Per quanto concerne le Utenze Domestiche: Riduzione 60% Parte Variabile;

2. La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 31. Cumulo di riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari, attraverso sportello fisico, online o via e-mail.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) l'oggetto della variazione (numero degli occupanti domiciliati, superficie dell'immobile etc.)
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;
 - i) il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale codice ATECO dell'attività);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile etc.)
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;
 - h) l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione, possono procedere d'ufficio all'emissione degli avvisi di pagamento del tributo dovuto.
6. Gli uffici comunali daranno riscontro al contribuente sull'esito della dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, entro trenta (30) giorni lavorativi.

Art. 34. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa rifiuti.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 35. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento motivato d'ufficio o in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della L.296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento in rate di pari importo, secondo le modalità espresse nell'art. 38.

Art. 36. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, per le violazioni a partire dal 01/09/2024 si applica la sanzione del 25% di ogni importo non versato. Per le violazioni antecedenti tale data si applica invece la sanzione del 30%.

2. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37. Termini e modalità per il pagamento del tributo

1. A regime, i soggetti passivi così come definiti dall'articolo 8, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - **1° rata entro il 16 giugno**
 - **2° rata entro il 16 dicembre**
2. È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il **16 settembre**.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa rifiuti è dovuta, avviso di accertamento di omesso o insufficiente pagamento.
5. Nel caso in cui l'avviso di pagamento non venga ricevuto, il contribuente deve contattare l'Ufficio competente per riceverne copia e adempiere all'obbligazione tributaria.
6. Fatti salvi successivi provvedimenti legislativi in materia di carattere imperativo che come tali prevarranno sulle presenti disposizioni, la giunta comunale, con proprio atto deliberativo ad esplicitazione delle correlate motivazioni, può definire termini e modalità di pagamento diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
7. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
8. Possono richiedere la rateazione delle singole rate di cui al comma 1 del presente articolo i contribuenti:
 - che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, a cui venga allegata l'ultima bolletta relativa alle suddette;
 - che versino in condizioni economiche disagiate, come certificato dal competente ufficio dei servizi sociali;

- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità degli elementi posti a base di calcolo della tariffa (metrature e/o numero dei componenti);
- 9. L'istanza di cui al comma 7 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione attestante i requisiti per accedere alla rateazione di cui al medesimo comma.
- 10. Per le utenze la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00. La rateazione è concessa con un numero massimo di 5 rate mensili a partire dalla data di scadenza delle rate di cui al comma 1 del presente articolo;
- 11. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
 - il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 12. Le somme relative ai pagamenti sono maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) e degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 38. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Tari.

Art. 39. Interessi

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari al tasso del tasso legale.

Art.40 – Rateazioni

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati con le modalità specificate dal Regolamento generale delle entrate comunali, in particolare:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) massimo 4 rate mensili di pari importo da euro 100,01 a euro 500,00;
 - c) massimo 12 rate mensili di pari importo da euro 500,01 a euro 3.000,00;
 - d) massimo 24 rate mensili di pari importo da euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
 - e) massimo 36 rate mensili di pari importo da euro 6.000,01 a euro 20.000,00;
 - f) massimo 48 rate mensili di pari importo da euro 20.000,01 a euro 50.000,00;
 - g) massimo 72 rate mensili di pari importo oltre 50.000,01.
2. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
4. Competente all'esame dell'istanza è il Funzionario responsabile, il quale, qualora non ricorrano gravi motivi, accoglie l'istanza.
5. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 13.000,00, l'Ufficio competente richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, al fine di tutelare l'ente.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 41. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto deve contenere almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti); - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso. 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 42. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 43. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 44. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 45. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 46. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A)**Elenco rifiuti urbani.**

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, punto 5 le seguenti sostanze:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	80318

<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO B)**Categorie di utenze non domestiche**

Categoria	Descrizione attività svolta	Categoria	Descrizione attività svolta
1 o 38	Musei, biblioteche, scuole. Associazioni, luoghi di culto (<u>Categoria 38 con contenitori carrellati per conferire rifiuto organico</u>)	16	Banchi di mercato beni durevoli
2	Cinematografi e teatri	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
5	Stabilimenti balneari	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
6	Esposizioni, autosaloni	22 o 39	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (<u>Categoria 39 con contenitori carrellati per conferire rifiuto organico</u>)
7	Alberghi con ristorante	23	Mense, birrerie, hamburgerie
8	Alberghi senza ristoranti	24 o 40	Bar, caffè, pasticceria (<u>Categoria 40 con contenitori carrellati per conferire rifiuto organico</u>)
9	Case di cura e riposo	25 o 41	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (<u>Categoria 41 con contenitori carrellati per conferire rifiuto organico</u>)
10	Ospedali	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
11	Uffici, agenzie	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	28	Ipermercati di generi misti
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	29	Banchi di mercato generi alimentari
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30	Discoteche, night club
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		